

REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2018, n. 8

Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1255 del 11/07/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina i criteri, i requisiti, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi di cui all'art. 6 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce alle Università Popolari e della Terza Età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini residenti e domiciliati in Puglia adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale favorendone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

Art. 3

(Definizione delle Università Popolari e della Terza Età - U.T.E.)

1. Si definiscono "Università popolari e della terza età" (di seguito indicate U.T.E.) gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

Art. 4

(Albo Regionale delle U.T.E.)

1. L'Albo Regionale delle U.T.E. istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età) e del previgente

Regolamento Regionale n. 8 del 2004 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è conservato e mantenuto dalla Sezione regionale Istruzione e Università, la quale provvede periodicamente alla verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede inoltre alla digitalizzazione dell'Albo e alla sua accessibilità pubblica dal sito istituzionale della Regione Puglia.

2. Possono essere iscritte all'Albo le U.T.E., comunque denominate, con sede legale e associativa nel territorio regionale pugliese, dal cui Statuto e Regolamento risulti:

- a) il carattere volontaristico;
- b) la mancanza del fine di lucro;
- c) la promozione di attività culturali e ricreative rivolte alle persone adulte ed anziane;
- d) l'ordinamento autonomo;
- e) l'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

3. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede alla conservazione, all'aggiornamento dell'Albo attraverso l'iscrizione di nuove U.T.E., e la verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede periodicamente alla cancellazione dall'Albo delle U.T.E per le quali la permanenza dei requisiti non risulti verificata positivamente, nonché di quelle inattive, ovvero che non abbiano effettuato attività ricreative e culturali rivolte alle persone adulte ed anziane per due anni consecutivi.

4. Ai fini della trasmissione delle domande di iscrizione e della permanenza nell'Albo, le U.T.E devono dotarsi di un indirizzo telematico unico (pec), da utilizzare anche al fine della richiesta dei benefici di cui alla L.R. 14/2002.

5. Le domande di iscrizione all'Albo da parte di nuove U.T.E., redatte secondo il modello (modello A1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, devono essere trasmesse dalla pec dell'U.T.E. alla pec della Sezione regionale Istruzione e Università e deve essere corredata da copia dello Statuto e Regolamento da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La Regione Puglia accredita nell'Albo Regionale una U.T.E. per ogni comune, tenuto conto dell'anzianità di registrazione legale dell'atto costitutivo; nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la Regione Puglia può accreditare un numero di U.T.E. aggiuntive rispetto alla prima nella proporzione di una ogni 15.000 abitanti. In sede di istruttoria per l'iscrizione di nuove U.T.E. la Sezione regionale Istruzione e Università provvede, ai sensi del comma 3, a cancellare dall'Albo Regionale le U.T.E del medesimo comune per le quali la permanenza dei requisiti non risulta verificata positivamente, nonché quelle inattive.

6. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale delle U.T.E. rappresenta un requisito indispensabile per richiedere la concessione di contributi finanziari di cui all'art. 3 della L.R. 14/2002.

Art. 5

(Forme di sostegno)

1. Le U.T.E. di cui al precedente art. 3 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati ed usufruire di supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia e dagli enti Locali.

2. I supporti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/02, consistono:

- a) nella concessione in comodato gratuito, o in regime di locazione solidale simbolica, di sedi idonee per lo svolgimento dell'attività sociale o dell'attività didattica;
- b) nella concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, le quali rimarranno comunque di proprietà esclusiva del concedente e saranno restituite al momento della cessazione dell'attività sociale dell'U.T.E.;
- c) nella concessione di contributi finanziari.

3. L'ammontare globale dei contributi che la Regione Puglia destina alle U.T.E. viene annualmente determinato con la Legge Regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, nonché nel bilancio pluriennale, iscritto in termini di competenza e cassa in apposito capitolo epigrafato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art. 10 L.R. 14/2002" con centro di responsabilità amministrativa 62.10 - Sezione Istruzione e Università.

Art. 6**(Soggetti beneficiari)**

1. Beneficiano dei contributi previsti dall'art. 5, i soggetti descritti dall'art. 3 della L.R. 14/2002 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere già da almeno due anni una regolare attività a favore degli adulti e anziani, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, con le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 14/2002;
- b) disporre, in proprietà, in comodato o locazione, di strutture idonee allo svolgimento delle attività. In caso di comodato farà fede la dichiarazione del soggetto concedente; il fitto sarà documentato con l'esibizione del contratto di locazione;
- c) essere iscritti all'Albo Regionale delle U.T.E. di cui all'art.4 o aver formulato richiesta di iscrizione prima del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo; in questo ultimo caso gli uffici regionali provvederanno all'iscrizione all'Albo Regionale, ove siano dimostrati i requisiti necessari ai sensi del art.4, preliminarmente della concessione del contributo.

Art. 7**(Attività didattica, culturale e ricreativa delle U.T.E)**

1. Al fine di accedere ai contributi previsti dall'art. 5, le U.T.E. possono proporre, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, le seguenti tipologie di attività:

- *Corsi*: cicli di lezioni o attività didattiche (afferenti materie scientifiche, storiche e letterarie, sociali ed economiche, linguistiche, etc), della durata minima di 24 ore, anche articolate in moduli, tenute da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi;
- *Laboratori*: insieme di attività tecnico-pratiche (*ricamo, cucito, uso del computer, laboratori linguistici, etc*), artistiche (*teatro, musica, ballo, canto, etc*) o a carattere ricreativo e associativo (*attività psicomotorie, corsi di burraco, corsi di bridge, etc*) della durata minima di 12 ore tenute e/o coordinate da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo o da esperti nella conduzione delle attività promosse;
- *Iniziativa collaterali*: iniziative a carattere culturale, ricreativo e associativo (*conferenze, seminari, mostre, rassegne, tornei, visite guidate, etc*), organizzate dall'U.T.E. ed aperte al resto della cittadinanza oppure agli iscritti di altre U.T.E.. Dette iniziative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2002 dovranno perseguire le seguenti finalità:
 - a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
 - b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;
 - c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico monumentale della Puglia;
 - d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale;
 - e) studio sulle tradizioni delle minoranze linguistiche pugliesi;
 - f) attività di socializzazione rivolte all'integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati.

2. Ai fini del conteggio della durata minima, dei *corsi* e dei *laboratori* possono essere conteggiate *attività collegate a carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad eventi, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc., per un massimo del 20% delle ore programmate.

Art. 8**(Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione di contributi finanziari)**

1. La domanda della concessione di un contributo finanziario da parte della Regione Puglia per le attività dell'anno accademico da iniziare, deve essere presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2002 entro il 30 giugno di ciascun anno solare e deve essere compilata attenendosi ai modelli allegati al presente regolamento, pena esclusione dalla concessione del contributo.

2. La domanda, trasmessa a mezzo pec alla Regione Puglia Sezione Istruzione e Università deve essere redatta,

secondo il modello (modello B1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università e deve contenere:

- a) l'elenco dei *corsi*, dei *laboratori* delle *iniziative collaterali* proposti. In caso di *iniziative collaterali* organizzate in collaborazione tra più U.T.E, le stesse devono essere elencate solo dalla U.T.E promotrice e non da quelle che vi partecipano, queste ultime potranno indicare nella scheda relativa ai *corsi e/o ai laboratori* le ore destinate alla partecipazione a dette iniziative;
- b) l'indicazione delle le spese generali afferenti la gestione della U.T.E. con dettaglio dei costi previsti, in riferimento alle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolge l'attività didattica.

3. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) una scheda informativa circa le strutture organizzative e le cariche sociali dell'UTE, confermativa o modificativa delle informazioni presenti nell'Albo Regionale, redatta secondo il modello (modello B.1.a), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università;
- b) una scheda sintetica descrittiva delle attività svolte nell'anno accademico precedente a quello per cui si chiede il contributo, redatta secondo il modello (modello B.1.b) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza dei corsi ovvero:
 - il numero complessivo dei partecipanti alle attività della U.T.E.;
 - le rette individuali pagate dai frequentanti;
 - i contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative;
- c) le schede sintetiche descrittive di ciascun *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* previsti, redatte secondo i modelli (modelli B.1.c/1 e B.1.c/2) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, contenente:
 - Denominazione del *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* e breve descrizione degli stessi;
 - Indicazione della durata oraria di ciascun *corso o laboratorio*. I corsi potranno prevedere attività collegate a carattere ricreativo e associativo (quali eventi di fine corso, visite guidate, partecipazione spettacoli, mostre e rassegne, anche organizzate da altre UTE, ecc.), per un massimo del 20% del monte ore;
 - indicazione dei profili dei docenti previsti da cui si evinca che i *corsi* saranno tenuti da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi e che i *Laboratori* saranno tenuti e/o coordinati da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo ovvero da esperti nella conduzione delle attività promosse;
 - relazione preventiva di spesa per il singolo *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* in riferimento a:
 - I) spese per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali, limitatamente al rimborso delle spese;
 - II) spese per la pubblicazione dei programmi, delle dispense o per altro materiale didattico;
 - III) spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolgono le attività, ove non comprese nelle spese generali;

alla scheda sintetica dovrà inoltre essere allegato il programma dettagliato di ciascun *corso, laboratorio o iniziativa collaterale*.

Art. 9

(Istruttoria delle domande e tenuta delle istanze)

1. Le domande, pervenute con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento, sono istruite dalla Sezione Istruzione e Università, che provvederà a tutti gli adempimenti del presente Regolamento per la predisposizione del riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia.

Art. 10

(Riparto Annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia)

1. Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, esaminati gli atti della Commissione di cui al seguente

art. 12 e la graduatoria dei corsi, dei laboratori e delle iniziative collaterali approvati predispone il riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia, assegnando, a ciascuna U.T.E. il finanziamento.

Art. 11

(Procedura di assegnazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dal riparto saranno suddivisi nel seguente modo:

- a) il 40% equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale che hanno proposto domanda di finanziamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento;
- b) il restante 60% sulla base di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 5.

Art. 12

(Criteri di valutazione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali)

1. Le domande presentate dalle U.T.E. per la concessione di un contributo, che hanno i requisiti descritti dal presente regolamento saranno valutate in merito alla proposta didattica da una commissione composta da:

- il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo delegato) con funzione di Presidente.
- il Responsabile del procedimento della Sezione Istruzione e Università;
- un Dirigente (o funzionario) designato dal Direttore del Dipartimento competente;

2. La commissione, è convocata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti.

3. La commissione valuta ciascun *corso, laboratorio e/o iniziativa collaterale* proposto, ammissibile ai sensi dei precedenti art. 7 e 8, e assegna allo stesso, insindacabilmente, un punteggio tenendo conto:

- a. della validità didattica e/o ricreativa;
- b. del livello di dettaglio e chiarezza nella descrizione;
- c. dello sviluppo di tematiche specialistiche, originali o inerenti le nuove tecnologie;
- d. della collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività variegato;
- e. della eventuale integrazione delle minoranze linguistiche, etniche e degli immigrati;
- f. della programmazione di attività in collaborazione con altre U.T.E.

Per ciascun *corso* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 5 punti;

Per ciascun *laboratorio* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

Per ciascuna iniziativa collaterale proposta la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

4. I contributi di cui all'art.11 comma 1 lett. b) sono ripartiti in proporzione al punteggio raggiunto dal *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* proposto ed al numero di ore programmate.

In caso di *iniziative collaterali* organizzate da una U.T.E., che prevedono la partecipazione di altre U.T.E. (in occasioni quali ad esempio mostre, rassegne, etc.), gli stessi saranno valutati solo per le U.T.E. promotrici delle iniziative collaterali, considerando la partecipazione delle altre U.T.E., già ricompresa nel monte ore dei relativi corsi o laboratori.

Ai fini del conteggio delle ore programmate per i corsi e per i laboratori possono essere conteggiate attività collegate a *carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad iniziative, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc.(anche organizzati da altre UTE), per un massimo del 20% delle ore programmate;

5. La Commissione redige la graduatoria di valutazione dei *corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali* e formula una proposta di riparto del finanziamento, entro il mese di ottobre;

6. Sulla scorta dei lavori della Commissione, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università rimette gli atti alla Giunta Regionale per l'approvazione della graduatoria, del riparto delle somme e della conseguente concessione dei contributi. e ne dà comunicazione a tutte le U.T.E. che hanno presentato domanda.

7. E' data facoltà alle U.T.E. di proporre ricorso, entro gg. 10 dalla pubblicazione della Delibera di approvazione della graduatoria e del riparto delle somme, avverso lo stesso con istanza motivata indirizzata alla Sezione Istruzione e Università.

Art. 13**(Procedura e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)**

1. Il pagamento delle somme avverrà in due rate:

- a) la prima pari al 50% dell'importo con provvedimento successivo all'approvazione del riparto di cui all'art.12;
- b) il saldo del restante 50% al termine dell'attività didattica e a fronte della presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

Art. 14**(Conclusione del programma e rendiconto)**

1. I corsi della durata annuale, che avranno inizio entro l'anno solare di finanziamento, dovranno essere completati entro il mese di Luglio dell'anno successivo.

2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, i destinatari dei finanziamenti devono presentare alla Sezione Istruzione e Università la richiesta di saldo del contributo assegnato corredata di relazione finale delle attività svolte nell'anno accademico concluso e la rendicontazione finanziaria del contributo complessivamente assegnato, redatte secondo i modelli (modello C1, C2 e C3) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, pena la decadenza e revoca del contributo.

3. I contributi sono concessi a parziale copertura dei costi ai sensi dell'art 7 della L.R. 14/2002 nelle seguenti misure:

- a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
- b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

4. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza.

Art. 15**(Verifica diffida e revoca)**

1. La corretta esecuzione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali per cui si è chiesto il contributo è nella responsabilità dei presidenti delle U.T.E.; la Sezione regionale Istruzione e Università può effettuare controlli.

2. In caso di accertata mancata realizzazione delle attività, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dall'U.T.E., può proporre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme corrisposte.

Art. 16**(Norme finali e transitorie)**

1. I modelli di cui agli art. 4, 8 e 14 saranno approvati con atto proprio del Dirigente della Sezione Istruzione e Università entro 30 gg. dall'approvazione del presente Regolamento e resi disponibili sul sito della Regione Puglia.

2. Al fine della verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti all'Albo e alla digitalizzazione dell'Albo cartaceo, di cui all'art. 4, le U.T.E. già iscritte all'Albo, entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento, trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata alla PEC della Sezione regionale Istruzione e Università la scheda informativa redatta secondo il modello (modello A2) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, allegando copia dello Statuto e del Regolamento vigente.

3. Il Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è abrogato. Lo stesso conserva efficacia con

riferimento esclusivo agli adempimenti relativi ai contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età negli anni accademici precedenti al 2018-2019.

4. In sede di prima applicazione, per il solo a.a. 2018/2019, la domanda di cui all'art. 8 potrà essere presentata oltre la scadenza ivi prevista, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 25 LUG. 2018

EMILIANO